

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE
FUNZIONI IN MATERIA DI ISCRIZIONE DELLE
DITTE BOSCHIVE NELL'ELENCO ED IL RILASCIO
DEI TESSERINI DI IDENTIFICAZIONE**

**(L.R. 39/2000 “Legge forestale della Toscana”, artt. 38bis e 47, comma
6quiquies)**

Approvato con Delibera di Consiglio n. 40 del 06.12.2017

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1 – Il presente regolamento, in attuazione della Legge Regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana), e successive modifiche ed integrazioni e di seguito denominata legge forestale, disciplina quanto previsto dall'articolo 38bis della citata legge in coerenza con i contenuti del Regolamento forestale della Toscana emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 48/R (Regolamento forestale della Toscana), di seguito denominato Regolamento forestale artt. 8bis e 8ter.

2 – Il presente regolamento entra in vigore successivamente all'approvazione da parte del Consiglio dell'Unione dei Comuni Valdichiana Senese.

3 – Il presente regolamento si applica al territorio dei Comuni di Cetona, Chianciano Terme, Montepulciano, San Casciano dei Bagni e Sarteano secondo quanto disposto dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 219 del 22.12.2008.

Art. 2

Elenco regionale delle ditte boschive - prima iscrizione

1 – Le imprese boschive con sede legale nei Comuni di Cetona, Chianciano Terme, Montepulciano, San Casciano dei Bagni e Sarteano e/o con sede legale al di fuori del territorio della Regione Toscana possono presentare istanza di iscrizione all'Elenco regionale delle ditte boschive presso questa Unione dei Comuni Ufficio forestazione, ai sensi dell'art. 8bis, comma 2 del regolamento forestale e devono essere presentate dal legale rappresentante.

2 – Le domande di iscrizione devono essere effettuate presentando il modello di cui all'allegato A al presente regolamento, corredato di tutti gli allegati specificatamente previsti dalle norme regionali e/ dal presente regolamento, sono presentate a mano, a mezzo posta, tramite corriere e/o tramite PEC al protocollo dell'Unione dei Comuni Valdichiana Senese.

3 – Le istanze possono essere firmate dal richiedente davanti all'addetto al ricevimento delle stesse oppure possono essere trasmesse per posta, PEC, o con altri mezzi, allegando fotocopia del documento d'identità in corso di validità del richiedente stesso.

4 – Le istanze, salvo le esenzioni di legge, devono essere presentate in bollo apponendo apposita marca del valore legale corrente al momento della presentazione. Qualora l'istanza sia presentata in formato telematico l'imposta di bollo potrà essere assolta tramite servizio telematico @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o tramite modelli F23/F24 presso istituti bancari e/o uffici postali.

5 – La documentazione da allegare alle istanze deve essere presentata in unica copia.

6 – Nel caso di persone giuridiche o enti pubblici, la domanda o dichiarazione deve essere presentata dal legale rappresentante o dal dirigente responsabile, specificando le generalità della persona giuridica ed il titolo in base al quale quest'ultima è legittimata alla presentazione della stessa.

7 – Le istanze non corredate di tutti i dati e/o della documentazione prevista non sono valide e l'avvio del procedimento avviene solo a seguito della presentazione da parte dell'interessato dei dati o della documentazione mancanti. Il responsabile del procedimento, di cui al successivo articolo 6, provvede a comunicare agli interessati, entro 20 giorni, l'esigenza di integrare la documentazione presentata al fine dell'avvio dell'istruttoria.

8 - L'Unione dei Comuni Valdichiana Senese provvederà ad eseguire verifiche sulle dichiarazioni presentate, a campione su un numero di istanze non inferiore al 5% delle istanze pervenute, nonché in tutti i casi in cui possano esserci fondati dubbi ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/00 e s.m.i..

Art. 3

Elenco regionale delle ditte boschive - conferma annuale ed aggiornamenti

- 1 – Entro il 31 dicembre di ogni anno il legale rappresentante di un'impresa boschiva iscritta all'elenco regionale è tenuto a presentare al protocollo dell'Ente competente una dichiarazione attestante il mantenimento dei requisiti obbligatori nonché l'aggiornamento dei requisiti facoltativi e del personale in forza.
- 2 – Prima dell'accesso nel cantiere di lavoro di personale diverso da quello indicato in fase di domanda, l'impresa deve aggiornare l'elenco degli operatori.
- 3 - Per la dichiarazione annuale di conferma dei requisiti e/o per l'aggiornamento dell'elenco degli operatori in forza, l'impresa dovrà utilizzare l'apposito modello di cui all'allegato B del presente regolamento.

Art. 4

Tesserino di identificazione - prima richiesta

- 1 – Le imprese boschive con sede legale nei Comuni di Cetona, Chianciano Terme, Montepulciano, San Casciano dei Bagni e Sarteano e/o con sede legale al di fuori del territorio della Regione Toscana possono presentare istanza di rilascio del tesserino di identificazione presso questa Unione dei Comuni Ufficio forestazione, ai sensi dell'art. 8ter, comma 2 del regolamento forestale e devono essere presentate dal legale rappresentante.
- 2 – Le domande di rilascio devono essere effettuate presentando il modello di cui all'allegato C al presente regolamento, corredato di tutti gli allegati specificatamente previsti dalle norme regionali e/ dal presente regolamento, sono presentate a mano, a mezzo posta, tramite corriere e/o tramite PEC al protocollo dell'Unione dei Comuni Valdichiana Senese.
- 3 – Le istanze possono essere firmate dal richiedente davanti all'addetto al ricevimento delle stesse oppure possono essere trasmesse per posta, PEC, o con altri mezzi, allegando fotocopia del documento d'identità in corso di validità del richiedente stesso.
- 4 – Le istanze, salvo le esenzioni di legge, devono essere presentate in bollo apponendo apposita marca del valore legale corrente al momento della presentazione. Qualora l'istanza sia presentata in formato telematico l'imposta di bollo potrà essere assolta tramite servizio telematico @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o tramite modelli F23/F24 presso istituti bancari e/o uffici postali.
- 5 - Alla domanda di richiesta rilascio tesserini di identificazione dovrà essere allegata una ulteriore marca da bollo del valore legale corrente per l'atto di rilascio. Qualora l'istanza sia presentata in formato telematico l'imposta di bollo potrà essere assolta tramite servizio telematico @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o tramite modelli F23/F24 presso istituti bancari e/o uffici postali.
- 6 – La documentazione da allegare alle istanze deve essere presentata in unica copia.
- 7 - L'Unione dei Comuni Valdichiana Senese provvederà ad eseguire verifiche sulle dichiarazioni presentate, a campione su un numero di istanze non inferiore al 5% delle istanze pervenute, nonché in tutti i casi in cui possano esserci fondati dubbi ai sensi dell'art. 71 del

D.P.R. 445/00 e s.m.i.. Al fine di poter verificare l'assolvimento degli obblighi, anche formativi, in materia di salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui alla normativa vigente in materia, l'Ente potrà richiedere all'impresa richiedente la trasmissione di tutta la documentazione in merito.

8 – Nel caso di persone giuridiche o enti pubblici, la domanda o dichiarazione deve essere presentata dal legale rappresentante o dal dirigente responsabile, specificando le generalità della persona giuridica ed il titolo in base al quale quest'ultima è legittimata alla presentazione della stessa.

9 – Le istanze non corredate di tutti i dati e/o della documentazione prevista non sono valide e l'avvio del procedimento avviene solo a seguito della presentazione da parte dell'interessato dei dati o della documentazione mancanti. Il responsabile del procedimento, di cui al successivo articolo 6, provvede a comunicare agli interessati, entro 20 giorni, l'esigenza di integrare la documentazione presentata al fine dell'avvio dell'istruttoria.

Art. 5

Tesserino di identificazione - aggiornamenti

1 – Per l'iscrizione di nuovo personale in forza dovrà essere presentata apposita istanza come da precedente articolo 4 del presente regolamento utilizzando il modello C.

2 – L'impresa comunica la cessazione del rapporto di lavoro con i dipendenti muniti di tesserino di identificazione entro trenta giorni dall'avvenuta cessazione e provvede a riconsegnare il tesserino all'ente competente utilizzando il modello di cui all'allegato D del presente regolamento.

Art. 6

Procedimenti amministrativi

1 – L'avvio del procedimento amministrativo avviene in via automatica e non richiede ulteriori adempimenti da parte dell'Unione dei Comuni Valdichiana Senese se i contenuti sono ritenuti esaustivi come riportato nel Decreto ARTEA n. 142/2007 e s.m.i..

2 – Il soggetto responsabile per l'iscrizione nell'elenco regionale delle ditte boschive e per il rilascio dei tesserini di identificazione di cui al presente regolamento è il Responsabile dell'Area Tecnica dell'Unione dei Comuni Valdichiana Senese.

3 – Il Responsabile dell'Area Tecnica può nominare un responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90 e s.m.i.; nel caso specifico l'Ente provvederà a dare comunicazione del nominativo del responsabile del procedimento nei termini e nei modi stabiliti dagli artt. 7 ed 8 della stessa L. 241/90 e s.m.i..

4 – Il Responsabile dell'Area Tecnica o il responsabile del procedimento possono richiedere eventuale documentazione integrativa necessaria alla valutazione delle istanze. La richiesta interrompe, per una sola volta, fino alla presentazione della documentazione richiesta, la decorrenza dei termini per la conclusione del procedimento amministrativo.

5 – I procedimenti relativi all'iscrizione nell'elenco regionale delle ditte boschive ed al rilascio dei tesserini di identificazione, nonché i relativi aggiornamenti di cui al presente regolamento si concludono entro i 30 giorni dal ricevimento al protocollo dell'Ente della relativa richiesta.

6 – I procedimenti all'iscrizione nell'elenco regionale delle ditte boschive ed al rilascio dei tesserini di identificazione, nonché i relativi aggiornamenti verranno gestiti attraverso il

sistema informatico SIGAF presente sul portale internet dell'Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA).

Art. 7

Cancellazioni e/o sospensioni

1 – Nei casi in cui, sia accertata la mancanza dei requisiti minimi obbligatori per l'iscrizione all'elenco regionale delle imprese boschive di cui all'art. 8bis, comma 1 del Regolamento Forestale D.P.G.R. 48/R/2003 e s.m.i., il Responsabile dell'Area Tecnica provvede alla cancellazione dell'impresa dall'elenco.

2 – Nel caso in cui l'Ente verifichi che le informazioni comunicate ai sensi dell'art. 8bis, comma 2 del Regolamento Forestale D.P.G.R. 48/R/2003 e s.m.i. non sono veritiere, il Responsabile dell'Area Tecnica procede alla sospensione dell'impresa dall'elenco per un periodo da due a sei mesi.

3 – Nel caso di cancellazione e/o sospensione di cui ai commi precedenti Responsabile dell'Area Tecnica o il responsabile del procedimento comunica il provvedimento all'impresa interessata e provvede alla registrazione dello stesso nel sistema informatico SIGAF.

Art. 8

Sanzioni

1 – I pagamenti delle sanzioni di cui al Titolo V, Capo IV della L.R. 39/00 e s.m.i. relativi all'iscrizione nell'elenco regionale delle ditte boschive e/o al possesso dei tesserini di identificazione dovranno essere effettuati con versamento a mezzo bollettino sul c/c postale n. 95614020 - causale di versamento "Sanzione n. _____ e nominativo del trasgressore".